



Solidarietà Internazionale
ed Emergenze OdV

CORA DELL'UNICO
ORIGINALE

PRESENTATO

N° 895
Serie 3
del - 8 NOV. 2024

IL FUNZIONARIO
Stefano RUSSI (*)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ED EMERGENZE ODV

Oggetto: adeguamento dell'articolo n.3 dello statuto associativo ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n° 117

Andata nulla la prima convocazione, in data 23/10/2024 alle ore 21.00, presso la sala riunioni nella sede della Caritas di Alessandria in Via delle orfanelle 25 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

adeguamento dell'articolo n.3 dell'attuale statuto alla luce dell'evoluzione delle attività associative e di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 03/07/2017 n° 117 - art. 5).

Il Presidente Francesca Bravi dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Luca Bertolotti.

Il Presidente constata che sono presenti 18 soci, di cui 14 in proprio e 4 per delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare l'articolo n.3 dello statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 e dell'evoluzione delle attività associative, elencando quali lettere dell'articolo 5 del D.Lgs 03/07/2017 n° 117 andranno inserite nel nostro articolo n.3 dello statuto e quali invece andranno sostituite; in particolare:

- andrà sostituita la lettera c dell'art. 5 del D.Lgs 03/07/2017 n° 117 con la lettera a del medesimo articolo in quanto maggiormente adatta alle attuali e future attività associative;
- andrà sostituita la lettera g dell'art. 5 del D.Lgs 03/07/2017 n° 117 con la lettera d del medesimo articolo in quanto maggiormente adatta alle attuali e future attività associative;

- andrà aggiunta all'articolo 3 del presente statuto la lettera q del D.Lgs 03/07/2017 n° 117 in quanto non presente nello statuto attualmente in vigore.

Il Presidente, dopo aver dato lettura delle modifiche da sottoporre a votazione, avvia la votazione medesima.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 18 soci; contrari nessuno; astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018 ed inviare successivamente lo stesso al RUNTS.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Alessandria, 23/10/2024

Il Segretario
Luca Bertolotti



Il Presidente
Francesca Bravi



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"Solidarietà Internazionale ed Emergenze Odv"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato Solidarietà Internazionale ed Emergenze, siglabile "S.I.E Odv".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alessandria. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'Odv non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11 punto 2.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Odv è apartitica, ha una struttura democratica e senza scopo di lucro; ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - a) affiancare la Caritas Diocesana nella sua funzione di sensibilizzazione e testimonianza circa le problematiche sociali ed economiche di quelle popolazioni colpite da gravi eventi naturali o bellici, sia nel contesto internazionale che in quello nazionale;
 - b) promuovere e realizzare interventi umanitari a favore di situazioni di disagio con connotazione di emergenza.
 - c) collaborare con Amministrazioni locali, Enti pubblici ed ecclesiastici, organizzazioni di volontariato, Fondazioni, aziende e studi professionali ed altre Associazioni nella ricerca di strumenti comuni utili a facilitare il raggiungimento delle finalità previste dal vigente Statuto;

- d) collaborare con Enti ed associazioni impegnate a fronteggiare emergenze ambientali e sociali, affinché venga agevolata l'adeguata continuità di progetti ed iniziative di soccorso, assistenza e ricostruzione;
- e) promuovere esperienze formative e qualificanti rivolte al mondo del volontariato sociale;
- f) promuovere ed incentivare iniziative di carattere sociale, culturale, informativo, educativo, economico e ricreativo e di integrazione sociale;
- g) incentivare anche la cooperazione tra le diverse iniziative ed Associazioni di volontariato che si riconoscano nelle linee pastorali della Diocesi alessandrina e siano operanti con stessi principi, anche a tal fine promuovendo l'attivazione di un appropriato "comitato di coordinamento";
- h) attuare ogni altra iniziativa inerente agli scopi statutari sopra enunciati.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) lettera a art 5 D.lgs 117/2017: interventi e servizi sociali;
- b) lettera d art 5 D.lgs 117/2017: educazione, istruzione, formazione professionale e attività culturali di interesse sociale;
- c) lettera i art 5 D.lgs 117/2017: organizzazione di attività culturali;
- d) lettera n art 5 D.lgs 117/2017: cooperazione allo sviluppo;
- e) lettera o art 5 D.lgs 117/2017: gestione di attività di promozione e produttive;
- f) lettera p art 5 D.lgs 117/2017: inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- g) lettera q art 5 D.lgs 117/2017: alloggio sociale ed ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) lettera r art 5 D.lgs 117/2017: integrazione sociale per migranti;
- i) lettera u art 5 D.lgs 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- j) lettera v art 5 D.lgs 117/2017: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

2. Le attività di cui ai comma precedenti sono svolte dall'Odv prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
3. L'Odv, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i.). L'organo sociale competente che delibera sulle tipologie di spesa e le relative richieste di rimborso è il Consiglio Direttivo. A fronte della documentazione giustificativa il Consiglio Direttivo nel mese di dicembre valuterà l'entità del rimborso da corrispondere ad ogni socio facente richiesta. Il tetto massimo complessivo rimborsabile ai soci aventi diritto e che ne facciano richiesta è pari a 100€ moltiplicato per il numero dei soci tesserati nell'anno in corso.
6. Ogni forma di rapporto economico con l'Odv derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
7. L'Odv ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
8. L'Odv può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Odv durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Odv;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Odv;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Odv trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e s.m.i.);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.
3. L'esercizio sociale dell'Odv ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la

sede dell'Odv, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Odv a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Odv tutte le persone fisiche o le Odv (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato)^(nota1) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione impegnandosi spontaneamente per la loro attuazione e che rispettano gli obblighi previsti dal punto 5 dell'articolo 7 del presente statuto.
2. L'adesione all'Odv è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
3. I soci dell'Associazione si dividono in:
 - a) soci fondatori;
 - b) soci volontari;
 - c) soci sostenitori;
 - d) soci junior.
4. E' socio fondatore la persona che ha preso parte alla prima Assemblea dei Soci e ha firmato l'Atto Costitutivo dell'Associazione.
5. E' socio volontario colui che svolge attività in favore del bene comune per tramite dell'Odv mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
6. E' socio sostenitore la persona che sostiene l'ODV unicamente attraverso l'erogazione di un contributo, almeno pari alla quota associativa.
7. E' socio junior una persona di età inferiore ai 18 anni; nel caso in cui sia anche socio volontario, ad esso deve essere affiancato un volontario esperto.



Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad

- osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Odv. Qualora si trattasse di socio minorenne la richiesta sarà firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato, entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
 3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
 4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
 5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Odv;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Odv;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
 6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
 7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Odv sia all'esterno per designazione o delega.
 8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Odv.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci (fondatori, volontari, sostenitori e junior) hanno diritto:
 - a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Odv, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Odv;
 - b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - d) di essere assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 17/2017 e s.m.i.;
 - e) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

Tutti i soci sono obbligati:

- a) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Odv;
- c) al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'Odv:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Odv, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea e facoltà di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Segretario e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno. In sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Vice presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Inoltre, deve essere convocata quando almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
4. La convocazione a cura del Segretario è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo in caso di sessione ordinaria e almeno 5 giorni in anticipo in caso di sessione straordinaria. In entrambi i casi la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione che deve avvenire in data diversa dalla prima (da 1 a 10 giorni dopo).
5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
6. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. In assenza del Segretario le deliberazioni verranno riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dal Presidente.
7. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio tramite delega scritta, salvo che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità dei soci. Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Odv. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. Le deliberazioni sono assunte con voto segreto e scrutinio palese ad eccezione dell'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo che sarà deliberato tramite voto e scrutinio palese.
5. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Odv stesso.
 - m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - n. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Odv;
 - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Odv e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto necessariamente da un numero dispari di consiglieri scelti tra i soci, da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Ogni socio ha diritto di votare fino a 5 soci che si sono candidati.
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, i Consiglieri.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei soci, convocata in sessione straordinaria, uno o più candidati da eleggere mediante elezione con voto segreto e scrutinio palese.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Odv, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Odv, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 60 giorni, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. I componenti del Consiglio Direttivo non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si debbano prendere provvedimenti nei quali abbiano interesse essi stessi o loro parenti di primo grado.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Odv; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. Il Presidente oltre a coordinare le attività dell'Odv svolge un ruolo di super visione delle attività operative e gestionali con l'apporto di eventuali collaboratori da lui prescelti.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.
2. Ricopre le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 15

Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.
2. Partecipa all'Assemblea dei Soci, ne redige i relativi verbali e unitamente al Presidente, li sottoscrive.
3. Il Segretario è esecutore, assieme al Presidente, delle deliberazioni del Consiglio direttivo: ne redige il verbale, sottoscrivendolo con il Presidente.

Art. 16

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.



Art. 17

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Odv.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Odv.

Art. 18

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la

definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Odv intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19

Regolamenti

1. L'Odv può emanare Regolamenti, attraverso l'organo dell'assemblea dei Soci, nelle materie di sua competenza.

Art.20

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Odv con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Odv, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21

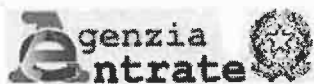
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

(nota 1): solo per le Odv costituite da persone giuridiche si può prevedere l'ammissione come associati di altri Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art.32 comma 2 del D.lgs 117/2017 e s.m.i)



Registri delle Entrate
Ufficio Provinciale di Alessandria
U. T. di Alessandria
Prot. n. 128987
- 8 NOV. 2024



DIREZIONE PROVINCIALE DI: ALESSANDRIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: ALESSANDRIA

Registrazione di Atto Privato

Il 08/11/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSF , serie 3 , numero 895

data di stipula: 23/10/2024

ident.vo telematico: TSF24L000895000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BRVFNC75D65D704B

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

96035470069				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

